

REGOLAMENTO (CE) N. 3317/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1993

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3070/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reimpaccaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93⁽⁶⁾;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della

cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 3070/93 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- a) 10 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
 - 5 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,
 - 2 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
 - 1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
- b) 10 000 t di carni bovine non disossate da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo di intervento tedesco.

Le carni sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni di cui ai punti 02 e 03 della nota in calce n. 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1067/93 della Commissione⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU n. L 274 del 6. 11. 1993, pag. 17.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 101.